NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI

Art. 2

Emissione di assegno senza provvista

Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1991, non più in vigore dal 15 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-sanzionatoria-degli-assegni-bancari/art-2-emissione-di-assegno-senza-provvista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it